



FONDAZIONE
GIOVANNI
CAMPANIELLO
ETS

Comune di Albano Laziale
Settore III Servizio II
c.a Dottoressa Simona Polizzano

servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE SPECIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - MODELLO B

Ragione sociale: Fondazione Giovanni Campaniello ETS

Codice Fiscale: 90090040586

Indirizzo: Sede Legale Via Ramo d'Oro, 53/B Ariccia (RM) 00072 / Sede operativa Corso Gramsci, 79 Genzano di Roma (RM) 00045

Telefono: 0639376610 - 3517781962

Pagina web: <https://www.fondazionegconlus.com/>

E-mail: info@fondazionegconlus.com

Pec: fondazionegc@legalmail.it

Anno di fondazione: 2018

Forma Associativa: Fondazione

Composizione del Consiglio di Amministrazione: Patrizia Fabbricatti (Presidente), Vincenzo Catapano (Consigliere), Antonella Giaquinto (Consigliere), Valeria Campaniello (Consigliere), Giorgio Marino (Consigliere)

Finalità (in breve): realizzazione di centri di ospitalità per soggetti interessati da disturbo dello spettro autistico con lo svolgimento di attività sociali e di inclusione sociale, nonché un presidio psicoterapeutico.

l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di Genzano di Roma (RM)

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 0 2022: 0 2023: 0

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 0 2022: 0 2023: 0

Ariccia 25/01/2024

Patrizia Fabbricatti

Presidente Fondazione Giovanni Campaniello ETS

FONDAZIONE
Giovanni Campaniello
Onlus C.F. 90090040586

Fondazione Giovanni Campaniello ETS - C.F. 90090040586
Via Ramo d'Oro 53/B Corso Gramsci 79
00072 Ariccia (RM) 00045 Genzano di Roma (RM)
Tel. 06 93393072 Tel. 06 39376610

Via Madonna delle Grazie 23
81010 Baia e Latina (CE)
Tel. 0823 121 0648

Sito Web: www.fondazionegconlus.com
E-mail: info@fondazionegconlus.com
PEC: fondazionegc@legalmail.it

Allegato alla Raccolta N.

STATUTO

della "Fondazione Giovanni Campaniello Onlus
(per un domani dopo di noi)"

Articolo 1 - Soci Fondatori

Per volontà dell'Ing. Giovanni CAMPANIELLO, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 18 ottobre 1950 e residente in Ariccia (RM), 00072 Via Ramo d'Oro n. 53B, cittadino italiano, Codice Fiscale CMP GNN 50R18 H931B, quale Fondatore, è costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché degli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460, la Fondazione denominata "Fondazione Giovanni Campaniello Onlus (per un domani dopo di noi)", in forma abbreviata "Fondazione Giovanni Campaniello Onlus", con Sede legale in Ariccia (RM), 00072 Via Ramo d'Oro n. 53.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

La Fondazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460 su tutto il territorio nazionale nei confronti di persone affette da disturbi dello spettro autistico (A.S.D.) e delle loro famiglie nei settori dell'assistenza, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione negli ambiti sociale, sanitario, socio sanitario e psico educativo.

Scopo della Fondazione è quello di promuovere e realizzare il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, attraverso elevati standard di interventi assistenziali, l'integrazione sociale e lo sviluppo della persona per la conquista consapevole e diversificata dell'autonomia di tali persone, la ricerca, la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche di diagnosi precoce di tale patologia, nonché attraverso interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 N. 328, e successive modificazioni, ed in materia di agricoltura sociale e di fattorie ed orti sociali, nonché fornendo interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 N. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 N. 112, e successive modificazioni.

In particolare, la Fondazione avrà ad oggetto le seguenti attività:

- 1) Promuovere e sostenere progetti di:
 - autonomia relazionale;
 - assistenza socio-sanitaria;
 - residenza, temporanea o definitiva, per persone affette da disturbi dello spettro autistico;
 - sostegno socio-assistenziale alle suddette persone ed alle loro famiglie;

- integrazione sociale e lavorativa;
- promozione dell'integrazione scolastica;
- prestazione dell'assistenza socio psico educativa;
- organizzazione di centri educativi polifunzionali;
- promozione della cultura della legalità;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

2) Acquistare (anche a mezzo di asta pubblica e/o privata o di locazione finanziaria) e/o costruire/restaurare, sia in appalto che direttamente, terreni e/o fabbricati in genere quali rustici, urbani, commerciali ed industriali, da adibire a centri di ospitalità per persone affette da disturbi dello spettro autistico, sia in regime residenziale indeterminato che in regime diurno con condivisione delle attività sociali durante l'arco della giornata, a centri per terapie, a laboratori innovativi nell'ambito medico-sanitario in conformità delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o nell'ambito della ricerca scientifica, nonché al perseguimento delle altre finalità di solidarietà sociale della Fondazione;

3) Offrire assistenza diretta - sanitaria e non - alle suddette persone attraverso l'impiego di personale volontario, personale proprio e/o esterno, collaborando anche con altre realtà che hanno finalità similari;

4) Sviluppare iniziative di formazione rivolte a educatori, volontari, genitori e a tutti coloro che lavorano e vivono a stretto contatto con le persone affette da disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie;

5) Coinvolgere e sensibilizzare, verso i progetti d'intervento sopra indicati, Enti, Istituzioni, Associazioni, Agenzie educative, Aziende e singoli cittadini;

6) Farsi promotore di iniziative ed attività equo-solidali;

7) Ricevere donazioni, legati, eredità e finanziamenti da persone fisiche, Società ed Enti pubblici e privati in genere;

8) Accedere ai finanziamenti nazionali ed internazionali;

9) Tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente in cui verranno realizzati gli interventi della Fondazione;

10) Svolgere ricerca scientifica nel campo sia dei disturbi dello spettro autistico che dell'efficienza energetica, e ciò attraverso la stretta collaborazione con Università ed Enti di ricerca in genere, con i quali possono essere organizzati e gestiti corsi di formazione, master, tirocini e convegni.

La Fondazione, per il conseguimento delle proprie finalità, potrà:

- gestire direttamente in proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di impianto e/o struttura che sia destinata o acces-

soria ad attività di tipo riabilitativo e di ricerca scientifica;

- indire incontri, corsi e seminari;
- organizzare e gestire feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative nel corso delle quali potrà raccogliere fondi utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- organizzare e gestire mostre, esposizioni ed eventi;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- svolgere attività editoriale, anche radiodiffusa, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- avvalersi dell'opera di Professionisti;
- partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private, e Reti associative le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione medesima, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; pertanto la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente art. 2, che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo conto in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Fatta eccezione per quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere ulteriori diverse attività.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale ad essa assegnato al momento della sua costituzione, come risulta dall'Atto Costitutivo della Fondazione stessa;
- da ulteriori eventuali incrementi deliberati dagli Organi della medesima;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Fondatore;
- dai beni mobili, dai valori mobiliari, dalle somme e dagli immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati,

sia italiani che stranieri, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, e precisamente:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi - da intendersi come il complesso delle attività ed iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 5 - Utili ed avanzi di gestione

La Fondazione non può in alcun modo, anche indiretto ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo N. 460/1997, distribuire utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli Articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La relativa Deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico (eventuale)
- il Revisori legale unico dei Conti (eventuale).

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore ed, in sua mancanza, dal più prossimo dei suoi parenti in linea retta o, in sua mancanza, dal più prossimo dei parenti in linea collaterale ed in entrambi i casi, a parità di grado, dal più anziano d'età. In mancanza di tutti tali soggetti, la nomina viene fatta direttamente dalla competente Autorità Governativa.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica 5 (cinque) esercizi, scade alla data della Riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso di uno o più Consiglieri, gli stessi possono essere cooptati dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo di durata della carica. Qualora il Consigliere cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 (quindici) giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta se non nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, il tutto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente, se non già nominato ai sensi del precedente art. 8 ed un Vice Presidente, i quali, come precisato nello stesso art. 8, durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione intrattiene i rapporti con le Autorità, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti pubblici e privati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Comitato Scientifico, questi ultimi qualora esistenti.

Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora esistente, potendo delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente e/o ad altro Consigliere di Amministrazione;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione che deve essere convocata dal Presidente stesso entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra;
- dirige e coordina gli Uffici della Fondazione ed è il Capo

del Personale dipendente della stessa;

- predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli Enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
- coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i Regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- provvede alla nomina del Presidente, se non già nominato ai sensi del precedente art. 8;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede, in conformità al successivo art. 13, alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo e/o degli Amministratori Delegati, qualora tali Organi vengano istituiti, e ne stabilisce gli eventuali compensi nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 8;
- provvede, in conformità al successivo art. 14, alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico, qualora tale Organo venga istituito, e ne stabilisce l'eventuale compenso nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 8;
- provvede, determinandone i poteri con possibilità di conferimento del potere di compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferito, alla nomina di un Direttore e/o di un Responsabile amministrativo ed eventualmen-

te di Vice Direttori e/o Responsabili amministrativi che, se nominati, sostituiscono, rispettivamente, il Direttore ed il Responsabile amministrativo in caso di loro impedimento o assenza;

- provvede alla eventuale nomina del Revisore legale unico dei Conti e ne stabilisce l'eventuale compenso;
- provvede alla nomina e al licenziamento del Personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli Uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali Rappresentanze fuori dal Comune in cui è ubicata la Sede legale;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Comitato Esecutivo, qualora esistente, e ad altri Consiglieri, in aggiunta ai poteri già loro spettanti per Statuto;
- cura la tenuta della contabilità nonché dei libri e delle scritture di cui all'Art. 20 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere la nomina di procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 11 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere, se richiesto, del Revisore legale unico dei conti, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Consiglieri, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la Decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere, se richiesto, del Revisore legale dei conti, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al Presidente apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei Consiglieri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica con conferma di recapito; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai Consiglieri dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri medesimi e che risultino da apposita annotazione nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica e dovranno essere trascritte nel Libro delle Decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della Fondazione, a meno che le Decisioni adottate mediante consultazione scritta non siano state riportate direttamente in originale sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Articolo 12 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, le Decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante Deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica con conferma di recapito), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma da

*Francesco Saverio
Antonio Rocca
Vincenzo
Stefano*



spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la Sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana;

- le sue riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età;

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri ed il Revisore legale unico dei conti eventualmente in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il Direttore ed il Responsabile amministrativo, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, qualora esistente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto Verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre.

Esso si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti ovvero il Revisore legale unico dei conti, se nominato.

In casi eccezionali legati a esigenze non procrastinabili, la presenza dei consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite interventi in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svol-

gimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Il Componente del Consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e se ne avvierà il procedimento di sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

Articolo 13 - Comitato Esecutivo ed Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile in quanto compatibile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, tra cui il Presidente, ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore e/o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano con voto consultivo il Direttore ed il Responsabile amministrativo, ove nominati. Il Comitato Esecutivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, qualora esistente.

Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, qualora esistente, è composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le Personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 2 ed, in particolare, nei campi del mondo psichiatrico e scientifico, dell'Agricoltura Sociale e dell'efficientamento energetico.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere sosti-

Carica Di Giurista

Gianni Deputato

Federico De Felice

Stefano De Luca

Vincenzo De Luca



tuiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo della loro carica.

Articolo 15 - Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se esistente, ed i singoli componenti dello stesso:

- forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura eventuale di nuove linee di attività;
- forniscono indicazioni per una valutazione delle attività, anche in un contesto comparativo internazionale;
- esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;
- svolgono attività di studio e di ricerca scientifica sui disturbi dello spettro autistico.

Articolo 16 - I Sostenitori

I Sostenitori sono persone fisiche, giuridiche o Istituzioni pubbliche o private che coadiuvano la Fondazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali con donazioni, contributi finanziari o iniziative promozionali. La qualifica di Sostenitore è attribuita e revocata dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono proporre ed attuare in proprio iniziative specifiche, dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 17 - Revisore legale unico dei Conti

Il Revisore legale dei conti è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti ovvero qualora lo stesso Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Esso, qualora nominato, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'incarico di Revisore legale dei conti ha una durata di 5 (cinque) esercizi sociali ed è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 18 - Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità.

Articolo 19 - Bilanci preventivo e consuntivo

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, entrambi redatti ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la Sede della Fondazione almeno sette giorni precedenti il Consiglio convocato per la loro approvazione, con-

sentandone l'esame a tutti quei componenti che lo richiedano.
Nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle altre scritture contabili devono essere applicate le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 20 - Libri e scritture contabili

La Fondazione deve tenere i Libri e le scritture contabili richiesti e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 21 - Scioglimento della Fondazione

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore legale unico dei conti, se nominato.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 22 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Frasconi Oruppiello
Totone Felnicelli

Silvio Rossi
Anna Maria Deane
Antonio Rosuono

F. Meris

Vincenzo Caporaso
Valentina Luzzi
Chiara Di Giacomo



Allegato alla Raccolta N.

STATUTO

della "Fondazione Giovanni Campaniello Ente del Terzo Settore
(per un domani dopo di noi)"

Articolo 1 - Soci Fondatori

Per volontà dell'Ing. Giovanni CAMPANIELLO, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 18 ottobre 1950 e residente in Ariccia (RM), 00072 Via Ramo d'Oro n. 53B, cittadino italiano, Codice Fiscale CMP GNN 50R18 H931B, quale Fondatore, è costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, la Fondazione denominata "Fondazione Giovanni Campaniello Ente del Terzo Settore (per un domani dopo di noi)", in forma abbreviata "Fondazione Giovanni Campaniello ETS", con Sede legale in Ariccia (RM), 00072 Via Ramo d'Oro n. 53.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di civiche, solidaristiche e di utilità sociale su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

La Fondazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117 su tutto il territorio nazionale nei confronti di persone affette da disturbi dello spettro autistico (A.S.D.) e delle loro famiglie nei settori dell'assistenza, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione negli ambiti sociale, sanitario, socio sanitario e psico educativo.

Scopo della Fondazione è quello di promuovere e realizzare il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, attraverso elevati standard di interventi assistenziali, l'integrazione sociale e lo sviluppo della persona per la conquista consapevole e diversificata dell'autonomia di tali persone, la ricerca, la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche di diagnosi precoce di tale patologia, nonché attraverso interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 N. 328, e successive modificazioni, ed in materia di agricoltura sociale e di fattorie ed orti sociali, nonché fornendo interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 N. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 N. 112, e successive modificazioni.

Inoltre, la Fondazione avrà ad oggetto in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:

- 1) Promuovere, sostenere e svolgere:
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.R. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 N. 53, e successive

Federica Rossetti
Francesca De Felice
Roberto Falchetti
Silvia Forca
Vincenzo Caporaso
Valentine Fugoni

modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- interventi di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990 N. 223, e successive modificazioni;
- interventi di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da Enti del Terzo settore;
- interventi di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 N. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 112;
- interventi di alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale, temporanea o definitiva, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi per persone affette da disturbi dello spettro autistico;
- agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 N. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 N. 166, e successive modificazioni, e/o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2) Acquistare (anche a mezzo di asta pubblica e/o privata o



di locazione finanziaria) e/o costruire/restaurare, sia in appalto che direttamente, terreni e/o fabbricati in genere quali rustici, urbani, commerciali ed industriali, da adibire a centri di ospitalità per persone affette da disturbi dello spettro autistico, sia in regime residenziale indeterminato che in regime diurno con condivisione delle attività sociali durante l'arco della giornata, a centri per terapie, a laboratori innovativi nell'ambito medico-sanitario in conformità delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o nell'ambito della ricerca scientifica, nonché al perseguimento delle altre finalità di interesse generale della Fondazione;

3) Offrire assistenza diretta - sanitaria e non - alle suddette persone attraverso l'impiego di personale volontario, personale proprio e/o esterno, collaborando anche con altre realtà che hanno finalità simili;

4) Sviluppare iniziative di formazione rivolte a educatori, volontari, genitori e a tutti coloro che lavorano e vivono a stretto contatto con le persone affette da disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie;

5) Coinvolgere e sensibilizzare, verso i progetti d'intervento sopra indicati, Enti, Istituzioni, Associazioni, Agenzie educative, Aziende e singoli cittadini;

6) Farsi promotore di iniziative ed attività equo-solidali;

7) Ricevere donazioni, legati, eredità e finanziamenti da persone fisiche, Società ed Enti pubblici e privati in genere;

8) Accedere ai finanziamenti nazionali ed internazionali;

9) Tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente in cui verranno realizzati gli interventi della Fondazione;

10) Svolgere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, e ciò nel campo sia dei disturbi dello spettro autistico che dell'efficienza energetica, il tutto attraverso la stretta collaborazione con Università ed Enti di ricerca in genere, con i quali possono essere organizzati e gestiti corsi di formazione, master, tirocini e convegni.

La Fondazione, per il conseguimento delle proprie finalità, potrà:

- gestire direttamente in proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di impianto e/o struttura che sia destinata o accessoria ad attività di tipo riabilitativo e di ricerca scientifica;

- indire incontri, corsi e seminari;

- organizzare e gestire feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative nel corso delle quali potrà raccogliere fondi utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

- organizzare e gestire mostre, esposizioni ed eventi;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;



- svolgere attività editoriale, anche radiodiffusa, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;

- avvalersi dell'opera di Professionisti;

- partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private, e Reti Associative le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione medesima, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; pertanto la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente art. 2, che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo conto in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Fatta eccezione per quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere ulteriori diverse attività.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale ad essa assegnato al momento della sua costituzione, come risulta dall'Atto Costitutivo della Fondazione stessa;

- da ulteriori eventuali incrementi deliberati dagli Organi della medesima;

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Fondatore;

- dai beni mobili, dai valori mobiliari, dalle somme e dagli immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sia italiani che stranieri, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, e precisamente:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati al-

l'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi - da intendersi come il complesso delle attività ed iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 5 - Utili ed avanzi di gestione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo N. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta secondo quanto previsto dal comma 3 di tale art. 8, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi e/o riserve durante la vita della Fondazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fondazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli Articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La relativa Deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico (eventuale)
- il Revisori Legale unico dei Conti (eventuale).

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore ed, in sua mancanza, dal più prossimo dei suoi parenti in linea retta o, in sua mancanza,

dal più prossimo dei parenti in linea collaterale ed in entrambi i casi, a parità di grado, dal più anziano d'età. In mancanza di tutti tali soggetti, la nomina viene fatta direttamente dalla competente Autorità Governativa.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica 5 (cinque) esercizi, scade alla data della Riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso di uno o più Consiglieri, gli stessi possono essere cooptati dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo di durata della carica. Qualora il Consigliere cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 (quindici) giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta se non nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, il tutto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente, se non già nominato ai sensi del precedente art. 8 ed un Vice Presidente, i quali, come precisato nello stesso art. 8, durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione intrattiene i rapporti con le Autorità, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti pubblici e privati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Comitato Scientifico, questi ultimi qualora esistenti.

Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora esistente, potendo delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente e/o ad altro Consigliere di Amministrazione;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione che deve essere convocata dal Presidente stesso entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra;
- dirige e coordina gli Uffici della Fondazione ed è il Capo del Personale dipendente della stessa;
- predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle at-

Provi Danjella
Stefano Paoletti
Antonio Paoletti
Alberto Paoletti
Ubaldo Paoletti
Vincenzo Paoletti
Antonio Paoletti



tività degli Enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;

- coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

- delibera i Regolamenti;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

- provvede alla nomina del Presidente, se non già nominato ai sensi del precedente art. 8;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;


- delibera l'eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;

- provvede, in conformità al successivo art. 13, alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo e/o degli Amministratori Delegati, qualora tali Organi vengano istituiti, e ne stabilisce gli eventuali compensi nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 8;

- provvede, in conformità al successivo art. 14, alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico, qualora tale Organo venga istituito, e ne stabilisce l'eventuale compenso nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 8;

- provvede, determinandone i poteri con possibilità di conferimento del potere di compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferito, alla nomina di un Direttore e/o di un Responsabile amministrativo ed eventualmente di Vice Direttori e/o Responsabili amministrativi che, se nominati, sostituiscono, rispettivamente, il Direttore ed il Responsabile amministrativo in caso di loro impedimento o assenza;

- provvede alla eventuale nomina del Revisore legale unico



- dei Conti e ne stabilisce l'eventuale compenso;
- provvede alla nomina e al licenziamento del Personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli Uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali Rappresentanze fuori dal Comune in cui è ubicata la Sede legale;
 - delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
 - delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Comitato Esecutivo, qualora esistente, e ad altri Consiglieri, in aggiunta ai poteri già loro spettanti per Statuto;
 - cura la tenuta della contabilità nonché dei libri e delle scritture di cui all'Art. 20 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere la nomina di procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 11 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere, se richiesto, del Revisore Legale unico dei conti, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Consiglieri, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la Decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere, se richiesto, del Revi-

Anna Rosaria...
 Fanni...
 Patrizia...
 S. Rosa...
 Veneranda...
 Chiara...



sore legale dei conti, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al Presidente apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei Consiglieri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica con conferma di recapito; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai Consiglieri dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri medesimi e che risultino da apposita annotazione nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica e dovranno essere trascritte nel Libro delle Decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della Fondazione, a meno che le Decisioni adottate mediante consultazione scritta non siano state riportate direttamente in originale sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.


Articolo 12 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, le Decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante Deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica con conferma di recapito), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la Sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana;



- le sue riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età;

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri ed il Revisore legale unico dei conti eventualmente in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il Direttore ed il Responsabile amministrativo, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, qualora esistente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto Verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre.

Esso si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti ovvero il Revisore legale unico dei conti, se nominato.

In casi eccezionali legati a esigenze non procrastinabili, la presenza dei consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite interventi in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

Anna Maria de Luca
Antonio Barone
Stefano
Valeria
Francesco
Catapano
Chiara Di Giacomo



tività degli Enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;

- coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

- delibera i Regolamenti;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

- provvede alla nomina del Presidente, se non già nominato ai sensi del precedente art. 8;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;

- delibera l'eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;

- provvede, in conformità al successivo art. 13, alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo e/o degli Amministratori Delegati, qualora tali Organi vengano istituiti, e ne stabilisce gli eventuali compensi nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 8;

- provvede, in conformità al successivo art. 14, alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico, qualora tale Organo venga istituito, e ne stabilisce l'eventuale compenso nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 8;

- provvede, determinandone i poteri con possibilità di conferimento del potere di compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferito, alla nomina di un Direttore e/o di un Responsabile amministrativo ed eventualmente di Vice Direttori e/o Responsabili amministrativi che, se nominati, sostituiscono, rispettivamente, il Direttore ed il Responsabile amministrativo in caso di loro impedimento o assenza;

- provvede alla eventuale nomina del Revisore legale unico

dei Conti e ne stabilisce l'eventuale compenso;

- provvede alla nomina e al licenziamento del Personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli Uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali Rappresentanze fuori dal Comune in cui è ubicata la Sede legale;

- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Comitato Esecutivo, qualora esistente, e ad altri Consiglieri, in aggiunta ai poteri già loro spettanti per Statuto;

- cura la tenuta della contabilità nonché dei libri e delle scritture di cui all'Art. 20 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere la nomina di procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 11 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei successivi art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere, se richiesto, del Revisore legale unico dei conti, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Consiglieri, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la Decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere, se richiesto, del Revi-

sore legale dei conti, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al Presidente apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei Consiglieri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica con conferma di recapito; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai Consiglieri dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri medesimi e che risultino da apposita annotazione nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica e dovranno essere trascritte nel Libro delle Decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della Fondazione, a meno che le Decisioni adottate mediante consultazione scritta non siano state riportate direttamente in originale sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Articolo 12 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, le Decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante Deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica con conferma di recapito), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la Sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana;

- le sue riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età;

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri ed il Revisore legale unico dei conti eventualmente in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il Direttore ed il Responsabile amministrativo, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, qualora esistente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto Verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre.

Esso si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti ovvero il Revisore legale unico dei conti, se nominato.

In casi eccezionali legati a esigenze non procrastinabili, la presenza dei consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite interventi in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Il Componente del Consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e se ne avvierà il procedimento di sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

Articolo 13 - Comitato Esecutivo ed Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile in quanto compatibile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, tra cui il Presidente, ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore e/o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano con voto consultivo il Direttore ed il Responsabile amministrativo, ove nominati. Il Comitato Esecutivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, qualora esistente.

Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, qualora esistente, è composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le Personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 2 ed, in particolare, nei campi del mondo psichiatrico e scientifico, dell'Agricoltura Sociale e dell'efficientamento energetico.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo della loro carica.

Articolo 15 - Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se esistente, ed i singoli componenti dello stesso:

- forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura eventuale di nuove linee di attività;
- forniscono indicazioni per una valutazione delle attività, anche in un contesto comparativo internazionale;
- esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;
- svolgono attività di studio e di ricerca scientifica sui disturbi dello spettro autistico.

Articolo 16 - I Sostenitori

I Sostenitori sono persone fisiche, giuridiche o Istituzioni pubbliche o private che coadiuvano la Fondazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali con donazioni, contributi finanziari o iniziative promozionali. La qualifica di Sostenitore è attribuita e revocata dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono proporre ed attuare in proprio iniziative specifiche, dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 17 - Organo di Controllo e Revisore legale unico dei Conti

Nella Fondazione deve essere nominato un Organo di Controllo monocratico, il quale viene nominato dal Fondatore ed, in sua mancanza, dal più prossimo dei suoi parenti in linea retta od, in sua mancanza, dal più prossimo dei parenti in linea collaterale ed in entrambi i casi, a parità di grado, dal più anziano d'età. In mancanza di tutti tali soggetti, la nomina viene fatta direttamente dalla competente Autorità Governativa.

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, dello stesso Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 di tale Decreto Legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine può chiedere agli Amministratori notizie sull'anda-

mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora sia richiesto dalla legge ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti sulla Fondazione verrà affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, i quali eserciteranno tale revisione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia nominato ovvero non nomini un Revisore Legale od una Società di Revisione, lo stesso, con apposita Decisione, potrà affidare al componente dell'Organo di controllo, di cui sopra, anche la revisione legale dei conti sulla Fondazione, e pertanto tale componente dovrà essere Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti dell'Organo di Controllo e di Revisore legale dei conti durano cinque esercizi, sono rieleggibili ed i loro incarichi sono incompatibili con qualsiasi altra carica della Fondazione.

Articolo 18 - Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità.

Articolo 19 - Bilanci preventivo e consuntivo

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, entrambi redatti ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la Sede della Fondazione almeno sette giorni precedenti il Consiglio convocato per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei componenti che lo richiedano. Nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle altre scritture contabili devono essere applicate le disposizioni normative tempo per tempo vigenti, ed, in particolare, degli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo N. 117/2017.

Articolo 20 - Libri e scritture contabili

La Fondazione deve tenere i Libri e le scritture contabili richiesti e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, ed, in particolare, dell'art 15 del Decreto Legislativo N. 117/2017.

Articolo 21 - Scioglimento della Fondazione

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore legale unico dei conti, se nominato.

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo sarà devolu-

to, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo N. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni i eventualmente contenute nel presente Statuto o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, il tutto ai sensi dell'art. 9 dello stesso Decreto Legislativo N. 117/2017.


Articolo 22 - Rinvio alle disposizioni di legge


Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Paolo Sanquillo
Patrizia Feltrinelli
Nicola Kora

Alessandro Pavesi
Antonio Pavesi
Luigi Maresca

Vincenzo Catapano
Valentina Fuggen
Chiara Di Giacomo





Io sottoscritto Avv. Giorgio GIACOBINI, Notaio in Castel Gandolfo, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come sostituito dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235. Esente da Imposta di bollo ai sensi del punto 27-bis dell'Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642.

Castel Gandolfo, 8 novembre 2018.